



Comune di Ranica

Provincia di Bergamo

Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica - ☎ 035/479011 – Fax 035/511214 e-mail: comran@bgonline.it

Regolamento disciplinante la progressione Verticale nel sistema di classificazione (art. 4 CCNL sulla revisione dell'ordinamento professionale)

Art. 1 Programmazione

1. Il presente regolamento, nel rispetto dell'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e nel rispetto dell'accordo per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto in data 31 marzo 1999, disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui all'art.4 C.C.N.L. 31.03.1999.
2. Ogni anno l'ente individua i posti da ricoprire con le modalità previste dal CCNL, attraverso le selezioni disciplinate dal presente regolamento, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica della categoria che non siano destinati all'accesso dall'esterno.
3. Tutti i passaggi previsti dal presente regolamento devono avvenire in posti vacanti nella dotazione organica dell'ente, previa concertazione con la delegazione di parte sindacale prevista dall'art. 9, comma 2, del CCNL del 01.04.1999.

Art. 2 Selezioni interne per professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno

1. Il Comune di Ranica, strutturalmente non deficitario, individua - periodicamente e sulla base delle esigenze organizzative degli uffici e dei servizi e nel rispetto della normativa vigente - i posti e i profili professionali (suddivisi per categoria) caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno dell'ente.
2. I posti di cui al precedente comma 1) vacanti sulla base della programmazione triennale o resisi vacanti verranno coperti mediante selezione per titoli e colloquio esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 5, appartenente alla categoria immediatamente inferiore.
3. Trattandosi di professionalità acquisibile esclusivamente all'interno dell'ente, si prescinde dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno.
4. Alla selezione per la copertura dei posti vacanti di categoria economica B3) e D3) possono partecipare solo i dipendenti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 5, appartenenti rispettivamente alla categoria B) e D).
5. I requisiti per la partecipazione alla selezione sono:
 - appartenenza alla categoria immediatamente inferiore;
 - possesso di un profilo professionale specifico e di una professionalità acquisita all'interno dell'Ente;
 - esperienza di ruolo nel descritto profilo e categoria, acquisita presso lo stesso Ente, di:
 - a) due anni, se in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno;

- b) quattro anni, se in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso al posto dall'esterno;
- c) otto anni, se in possesso del titolo di studio ulteriormente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno.

Art. 3

Selezioni verticali interne per professionalità non contemplate al precedente art. 2)

1. Il Comune individua periodicamente i posti non copribili con le procedure di cui al precedente art. 2) e non riservati a selezione esterna. Tali posti verranno coperti con selezione interna esclusivamente riservata al personale appartenente alla categoria inferiore.
2. Si prescinde dal possesso del titolo di studio ordinariamente previsto per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dal presente regolamento. Non è ammessa la deroga ai titoli di studio per posti per la cui copertura la legge preveda un titolo di studio specifico.
3. Alle procedure selettive di cui al presente articolo sono ammessi i dipendenti del settore cui, in base al documento di programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale dipendente, il posto messo a selezione è destinato, ascritti alla categoria professionale immediatamente inferiore a quella di destinazione in possesso alternativamente:
 - a) del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria di destinazione e un'anzianità di servizio di almeno due anni, oppure
 - b) del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, con una anzianità di servizio di anni cinque, oppure
 - c) del titolo di studio ulteriormente inferiore a quello richiesto per l'esterno, con una anzianità di servizio di anni sette
4. Alla selezione per la copertura dei posti vacanti di categoria economica B3) e D3) possono partecipare solo i dipendenti appartenenti rispettivamente alla categoria B) e D) in possesso dei requisiti indicati nel precedente comma;
5. Nell'anzianità di servizio, si considerano a tutti gli effetti anche i servizi prestati presso altre Pubbliche Amministrazioni del Comparto, purchè in posizione di ruolo;
6. La selezione è per titoli e colloquio.

Art. 4

Selezioni esterne

Il comune di Ranica individua i posti da coprire con selezione esterna nel documento di programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale dipendente.

Art. 5

Norme comuni

1. Alle selezioni procederà apposita commissione nominata con determinazione del responsabile del Settore per il personale non apicale appartenente al settore, dal Direttore generale o dal Segretario comunale per il personale apicale ed è composta:

- a) dal responsabile del settore per il personale non apicale appartenente al settore, dal direttore generale o dal segretario comunale per il personale apicale, con funzioni di presidente;
 - b) da due esperti interni e/o esterni con qualifica pari o superiore al posto da coprire con la procedura selettiva
 - c) da un impiegato comunale, con funzioni di segretario della commissione.
2. Per le selezioni interne, la pubblicità della selezione avverrà con pubblicazione all'albo del Comune per almeno 10 giorni.
 3. Le selezioni interne si svolgono per titoli integrati da colloquio; il colloquio è diretto ad accertare l'acquisita professionalità in rapporto al posto da ricoprire.

Art. 6

Indizione. Valutazione dei titoli e del colloquio

1. Le procedure selettive per i posti fino alla categoria C del nuovo sistema di classificazione sono indette dal Responsabile del Settore Affari Generali, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale e del presente regolamento.
2. Le procedure selettive per i posti di categoria D sono indette dal Segretario comunale, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale e del presente regolamento.
3. I titoli presentati dai candidati saranno suddivisi in tre categorie ed il complessivo punteggio ad essi riservato, per un massimo di 10/30mi o equivalenti ai sensi dell'art. 8 – comma 2 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, sarà così ripartito:
 - a) **Titolo di studio** – punteggio massimo attribuito: punti 2
 - b) **Titoli di servizio** – punteggio massimo attribuito: punti 3
 - c) **Valutazione conseguita nelle schede di valutazione individuale relative all'ultimo biennio** – punteggio massimo attribuito: punti 5.
4. Il colloquio è diretto ad accertare le conoscenze del candidato nelle materie proprie del settore e del profilo professionale del posto da ricoprire, nonché l'acquisita professionalità nello stesso. Per la valutazione del colloquio viene fissato un punteggio massimo di 20/20mi. Supererà la prova il candidato che avrà conseguito il punteggio minimo di 14/20mi.
5. Il procedimento selettivo viene formalizzato con apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti della commissione, nel quale devono risultare i criteri di dettaglio adottati in conformità al regolamento e al bando, la graduatoria conclusiva, le eventuali diverse valutazioni dei componenti la commissione e le motivazioni risolutive del Presidente.
6. In caso di parità di punteggio tra più candidati, sarà preferito il dipendente che abbia maturato una maggiore anzianità di servizio.

Art. 7

Norma di salvaguardia

1. In caso di passaggio tra categorie, (nonché di acquisizione di uno dei profili della posizione economica B3 e D3), al dipendente viene attribuito il trattamento contrattualmente previsto per il nuovo profilo.

2. Qualora il trattamento economico in godimento già acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva la differenza assorbibile nella successiva progressione economica.
3. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive interne non è soggetto al periodo di prova.

art.8
norma finale

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo comunale.